

**COSTAMP GROUP S.P.A.**

**PROCEDURA DI INTERNAL DEALING**

## PREMESSA

La presente Procedura adottata da Costamp Group S.p.A. (“**Costamp Group**” o “**Società**”) e le società da essa controllate (le “**Società Controllate**”), contiene le disposizioni relative agli abusi di mercato (c.d. “**Procedura di Internal Dealing**” o “**Procedura**”), in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 596/2014 (e in particolare nell’articolo 19) entrato in vigore in data 3/7/2016 e nei relativi regolamenti di esecuzione ed è volta a disciplinare le Operazioni effettuate - anche per il tramite di interposta persona - dai Soggetti Rilevanti, nonché dalle Persone Strettamente Collegate a questi ultimi, aventi ad oggetto le Azioni della Società ovvero altri Strumenti Finanziari Collegati.

La presente Procedura di Internal Dealing modifica quella già adottata dalla Società alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato AIM Italia.

Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di riforme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM), di richieste da parte delle competenti Autorità ovvero dall’esperienza applicativa o dalla prassi di mercato, la Procedura potrà essere aggiornata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale sono già stati conferiti dal Consiglio di Amministrazione i relativi poteri.

### Articolo 1           DEFINIZIONI

1.1   In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

AIM Italia: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Amministratore: indica un componente in carica del Consiglio di Amministratore della Società.

Investor Relator: indica il consigliere delegato per la funzione Investor Relations della Società.

Azioni: indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

Collegio Sindacale: indica il Collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

Società Controllate: indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

Data di Esecuzione: la data in cui è stata eseguita l'Operazione.

Informazione Privilegiata: indica ogni informazione rilevante ai sensi dell'art. 7 del MAR, vale a dire ogni informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante direttamente o indirettamente la Società o i suoi Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari Collegati.

Investor Relator: indica il consigliere delegato per la funzione Investor Relations della Società.

MAR: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato.

Operazione: indica tra il resto:

- (a) qualunque cambiamento del numero degli Strumenti Finanziari detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Collegata, ivi inclusi quelli derivanti da:
  - (i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di Strumenti Finanziari;
  - (ii) l'attribuzione o l'accettazione di qualunque opzione avente ad oggetto gli Strumenti Finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari;
  - (iii) l'acquisto, la vendita, l'esercizio o il mancato esercizio di opzioni, diritti o obblighi aventi ad oggetto la titolarità degli Strumenti Finanziari o qualunque atto avente ad oggetto le opzioni di cui al punto (ii);
  - (iv) gli atti di disposizione effettuati tra Soggetti Rilevanti o tra le Persone Strettamente Collegata;
  - (v) le operazioni fuori mercato AIM Italia aventi ad oggetto Strumenti Finanziari;
  - (vi) trasferimenti di Strumenti Finanziari a titolo gratuito;
  - (vii) le operazioni di acquisto dalla, o vendita alla, Società degli Strumenti Finanziari;

- (b) l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Strumento Finanziario Collegato da parte di un Soggetto Rilevante e/o da una Persona Strettamente Legata<sup>1</sup>;
- (c) ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, del MAR:
  - (i) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata ;
  - (ii) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
  - (iii) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (1) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata; (2) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (3) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Viene, inoltre, allegato alla presente Procedura il testo integrale dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, contenente un ampio elenco, ancorché non esaustivo, delle Operazioni soggette a notifica. Detto allegato è da considerarsi parte integrante della presente Procedura (l'"Allegato A").

Persona Strettamente Collegata: indica

- (a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa applicabile;
- (b) un figlio a carico;
- (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione in questione;
- (d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) che

---

<sup>1</sup> Non è, però, necessario notificare una cessione in garanzia di Strumenti Finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli Strumenti Finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia

precedono, o direttamente o indirettamente controllata da dette persone, o sia costituita a loro beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di dette persone.

Regolamento Emittenti AIM Italia: indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale in vigore tempo per tempo.

SDIR (“Servizio per la Diffusione dell’Informativa Regolamentata”): indica un servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla Consob.

Società: indica la società Costamp Group S.p.A., con sede legale in Sirone (LC), via Giuseppe Verdi n. 6.

Soggetto Preposto: si intende il soggetto indicato all’articolo 4.3 con le funzioni stabilite all’articolo 6.

Soggetto Rilevante: si intende una persona che svolge funzioni amministrative, di controllo o di direzione, la quale sia:

- (a) un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società;
- (b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a), abbia regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono in una Controllata, allorquando un’Operazione abbia ad oggetto gli Strumenti Finanziari e gli Strumenti Finanziari Collegati della Società.

Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari della Società che sono stati ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia.

Strumenti Finanziari Collegati: indica ogni strumento finanziario specificato nell’art. 3, paragrafo 2, lett. b), del MAR il cui valore è in tutto o in parte determinato, direttamente o indirettamente, in relazione al prezzo degli Strumenti Finanziari.

TUF: indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

## **Articolo 2    AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA**

- 2.1    La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Collegate nei confronti della Società e della Consob, nonché gli obblighi della Società nei confronti del pubblico, in relazione alle Operazioni su Strumenti Finanziari o su Strumenti Finanziari Collegati, eseguite da Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate, nel rispetto di quanto previsto della presente Procedura e dalla vigente normativa di legge e regolamentare.

## **Articolo 3    OBBLIGHI DI INFORMAZIONE – LA COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING**

- 3.1    I Soggetti Rilevanti e/o le Persone Strettamente Collegate devono Comunicare alla Società e a Consob le Operazioni da essi compiute, a condizione che l'importo complessivo delle Operazioni raggiunga Euro 20.000,00 (l'“Importo Rilevante”). L'Importo Rilevante è calcolato sommando senza compensazione le Operazioni relative alle Azioni, agli Strumenti Finanziari e agli Strumenti Finanziari Collegati, effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona Strettamente Collegata nell'arco di un anno civile.

La comunicazione alla Società e a Consob dovrà essere effettuata da ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona Strettamente Collegata tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione dell'ultima Operazione che ha comportato il raggiungimento dell'Importo Rilevante; fermo restando che superato l'Importo Rilevante dovranno essere comunicate alla Società e a Consob tutte le Operazioni già effettuate e ogni Operazione successiva fino alla fine dell'anno civile, indipendentemente dal loro ammontare, tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione di ciascuna Operazione (le “Comunicazioni Internal Dealing”).

- 3.2    Le Comunicazioni Internal Dealing devono essere effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate a Consob e alla Società, fornendo tutte le informazioni richieste dal modello riportato nell'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 (qui annesso sub “Allegato B”).

Le Comunicazioni Internal Dealing a Consob sono effettuate tramite invio del modello di cui all'Allegato B, compilato in ogni sua parte, via PEC (e il mittente è soggetto all'obbligo PEC) all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), e via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all'inizio dell'oggetto “MAR Internal Dealing”.

Le Comunicazioni Internal Dealing alla Società sono effettuate al Soggetto Preposto tramite invio del modello di cui all'Allegato B, compilato in ogni sua parte, via fax al numero +39 055 8071141 o all'indirizzo PEC [●].

- 3.3    Le Comunicazioni Internal Dealing potranno essere effettuate a Consob direttamente dalla Società su esplicita richiesta dei Soggetti Rilevanti e delle

Persone Strettamente Collegate, purché la Società abbia ricevuto via PEC o fax (ai recapiti menzionati all'art. 3.2) da parte di tali soggetti, entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi a partire dalla Data di Esecuzione di ciascuna Operazione, il modulo di delega di cui all'Allegato C e la Comunicazione Internal Dealing di cui all'Allegato B.

#### **Articolo 4 OBBLIGO DI COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DA PARTE DELLA SOCIETÀ**

- 4.1 La Società comunica al pubblico tempestivamente, comunque non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione, le Comunicazioni Internal Dealing ricevute ai sensi degli artt. 3.2 e 3.3 che precedono.
- 4.2 Il Soggetto Preposto predispone la comunicazione al pubblico di cui al precedente art. 4.1. Il testo della predetta comunicazione deve essere sottoposto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Nomad per l'approvazione finale prima della sua pubblicazione. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Nomad sul contenuto di tale comunicato e comunque non oltre il termine di cui al precedente art. 4.1, il Soggetto Preposto provvede a renderlo pubblico tramite SDIR. Copia della medesima comunicazione è anche pubblicata sul sito internet della Società.
- 4.3 Il ruolo di Soggetto Preposto, come definito all'articolo 6, risulta attribuito all'Investor Relator.
- 4.4 Le Operazioni soggette a Comunicazione Internal Dealing compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.

#### **Articolo 5 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI**

- 5.1 Al fine di adempiere alle disposizioni previste dall'art. 19, paragrafo 5, del MAR, la Società, nella persona del Soggetto Preposto, deve istituire una procedura, anche attraverso la predisposizione di un elenco (l'"Elenco Internal Dealing"), atta a identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate.
- 5.2 Il Soggetto Preposto, istituita la procedura di cui all'art. 5.1, notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti l'avvenuta loro iscrizione nell'Elenco Internal Dealing e gli obblighi su di essi gravanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare nonché copia della presente Procedura. Ciascun Soggetto Rilevante, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione che precede e della presente Procedura, invia al Soggetto Preposto l'elenco delle Persone a lui Strettamente Collegate. Ogni successiva variazione dell'elenco delle Persone Strettamente Collegate dovrà essere tempestivamente trasmessa dal Soggetto Rilevante al Soggetto Preposto.

- 5.3 I Soggetti Rilevanti informano per iscritto le Persone a loro Strettamente Collegate dell'inserimento del loro nominativo all'interno dell'Elenco Internal Dealing e degli obblighi su di essi gravanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare e della presente Procedura.

## **Articolo 6 FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO**

- 6.1 Oltre a quanto previsto dal precedente art. 5, ai fini della presente Procedura, al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
- (a) vigila sulla corretta applicazione della presente Procedura;
  - (b) riceve, effettua e gestisce le comunicazioni ai sensi degli artt. 3 e 4 che precedono;
  - (c) mantiene l'aggiornamento dell'Elenco Internal Dealing;
  - (d) informa i Soggetti Rilevanti sulle modifiche e integrazioni apportate alla Procedura;
  - (e) segnala al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione le eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui venga a conoscenza.
- 6.2 Il Soggetto Preposto non potrà essere considerato responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata Comunicazione Internal Dealing da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Colgate.
- 6.3 Il Soggetto Preposto vigila in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di Internal Dealing, segnalando al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

## **Articolo 7 BLACKOUT PERIODS**

- 7.1 Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere Operazioni per conto proprio ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti all'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo la normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile nonché secondo le disposizioni regolamentari dettate da Borsa Italiana per gli emittenti quotati all'AIM Italia (i "Blackout Periods").
- 7.2 Il divieto di cui all'art. 7.1 che precede non si applica agli atti di esercizio di eventuali stock option o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock option, alle conseguenti operazioni di cessione, purché siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.

- 7.3 Ulteriori deroghe al divieto di cui all'art. 7.1 potranno essere concesse dal Consiglio di Amministrazione nel caso di fondati motivi e, in particolare, tra l'altro, in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni, purché siano rispettate le disposizioni prescritte dagli artt. 7 e 8 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.
- 7.4 Il Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero, in casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Investor Relator, anche disgiuntamente tra loro, si riservano la facoltà di determinare Blackout Periods ulteriori rispetto a quelli indicati al precedente art. 7.1, dandone comunicazione ai Soggetti Rilevanti.

## **Articolo 8 SISTEMA SANZIONATORIO**

- 8.1 Ai sensi dell'art. 182 del TUF, come successivamente modificato, i reati e gli illeciti di abuso di Informazione Privilegiata e manipolazione di mercato ivi previsti si applicano anche agli Strumenti Finanziari emessi dalla Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia.

Inoltre, l'art. 30 del MAR prevede sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi in materia di Internal Dealing.

- 8.2 In caso di violazione delle disposizioni della presente Procedura, la Società potrà procedere nei riguardi dei responsabili, adottando tutti i provvedimenti previsti dalla normativa e dai contratti collettivi di lavoro applicabili, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza di tale violazione.
- 8.3 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di Internal Dealing conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una sua Controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

### **Allegati:**

Allegato A: Elenco delle Operazioni soggette a notifica

Allegato B: Modello Comunicazione Internal Dealing

Allegato C: Modulo di delega

Allegato D: Modulo comunicazione Persone Strettamente Collegate